

DELIBERAZIONE 5 NOVEMBRE 2019
447/2019/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA EUROGREEN S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 71874043

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1086^a riunione del 5 novembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 174/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 174/2017/E/eel);
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile

dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Eurogreen S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato all'Autorità un reclamo, in data 21 novembre 2017 (prot. Autorità 38295 del 23 novembre 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) la soluzione tecnica minima contenuta nel preventivo per la connessione alla rete di un lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, identificato dal codice di rintracciabilità 71874043;
2. in data 3 gennaio 2018 (prot. Autorità 274 del 5 gennaio 2018), il gestore ha trasmesso all'Autorità una nota in cui comunica *“di aver già riscontrato il reclamo di pari contenuto avanzato dalla reclamante in data 19.10.2017 con la memoria avente protocollo E-DIS-17/11/2017-0685685 del 17.11.2017, acclusa alla presente e alla quale integralmente ci riportiamo”*;
3. in data 15 gennaio 2018 (prot. Autorità 1027), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. in data 14 ottobre 2019, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

5. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la soluzione tecnica minima per la connessione come *“la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce”*;
 - b) l'articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
 - c) l'articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una *“soluzione tecnica minima per la connessione”*, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1 del TICA, ed in virtù dei criteri indicati dall'articolo 3, comma 2, lettera f) e dall'articolo 8 del medesimo TICA;
 - d) l'articolo 9, commi 3 e 5, che dispongono termini perentori entro i quali il produttore è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di produzione, pena la decadenza del preventivo di connessione. In particolare, per quanto attiene le connessioni a reti in media tensione, la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo deve

essere presentata entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla data di accettazione del preventivo, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade.

QUADRO FATTUALE:

6. In data 10 ottobre 2014, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un lotto di 8 impianti di produzione di energia elettrica da biomassa, di potenza complessiva pari a 400 kW, da realizzare in località Serra Di Ciccio, nel Comune di Potenza;
7. in data 3 febbraio 2015, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 71874043, recante la seguente soluzione tecnica di connessione: *“il Vostro impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 400V tramite costruzione di una cabina di trasformazione, connessa alla linea MT esistente IPREM -- DP50-35211 alimentata dalla CP BARAGIANO da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. Tale soluzione prevede, come da planimetria allegata: connessione in derivazione dalla linea MT esistente IPREM -- DP50-35211 mediante costruzione di circa 4900 m di linea in cavo aereo Al 35 mmq tra i nodi 2-005365 e 2-021081; costruzione di cabina di sezionamento su linea esistente; costruzione di cabina/e di trasformazione MT/bt; Linea/e bt; Fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato nello stesso scavo di linee in cavo sotterraneo”*;
8. il reclamante non ha accettato il preventivo 71874043 nei termini previsti dal TICA e, pertanto, il gestore lo ha annullato in data 5 aprile 2016;
9. in data 19 ottobre 2017, il reclamante proponeva reclamo al gestore *ex art. 3* della deliberazione 188/2012/E/com, contestando la soluzione tecnica contenuta nel preventivo del 3 febbraio 2015;
10. in data 17 novembre 2017, il gestore respingeva il suddetto reclamo.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

11. Il reclamante mette in dubbio che la soluzione tecnica, trasmessa dal gestore con il preventivo contestato, sia effettivamente al cd. minimo tecnico, come richiesto dal TICA, in quanto *“la realizzazione dell'anzidetto elettrodotto rappresenta un'opera*

fortemente impattante e, pertanto, assolutamente incompatibile con il principio di c.d. razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione, principio cardine del TICA. Infatti, una siffatta opera comporta l'inevitabile attraversamento di numerose proprietà private, nonché di una serie di zone a vario titolo vincolate (zone SIC, zone forestali, zone a rischio frana, corsi d'acqua, strade, ecc.): adempimenti, questi ultimi, correlati al necessario ed imprescindibile superamento (non sempre possibile) di vincoli di natura amministrativo-burocratica. Tutto ciò si traduce, con tutta evidenza, nella difficoltosa o, meglio, nell'impossibilità di realizzare la STMG de qua”;

12. *il reclamante afferma, inoltre, che “attraverso la Determinazione DSAI/40/2017EEL del 28 settembre u.s., è emerso che la pratica di connessione n. T0572347 ha contribuito a saturare illecitamente la linea esistente MT ‘Casalini’ per una potenza pari a 500 kW: tale pratica, intestata proprio alla reclamante, risale al 2014 e, più precisamente, essa è antecedente rispetto alla pratica in esame. Pertanto, qualora la pratica di connessione n. T0572347 fosse stata regolarmente annullata dal gestore, la linea MT “Casalini” sarebbe stata liberata di almeno 500 kW e, pertanto, sarebbe stata disponibile ad accogliere la potenza in immissione richiesta dalla reclamante attraverso la domanda di connessione succitata”;*
13. *il reclamante, infine, chiede di accedere alla documentazione in possesso del gestore per verificare lo stato di saturazione della rete al momento dell'emissione del preventivo, in quanto “il gestore non offre alcun documento e/o atto idoneo a comprendere la necessità di realizzare la STMG de qua” e cita, al riguardo, la “sentenza n. 4217/2017 del Consiglio di Stato che ha rafforzato pienamente la sentenza n. 163/2017 del T.A.R. della Basilicata che ha confermato la circostanza per cui l'azione amministrativa deve essere trasparente ed imparziale e, quindi, il richiedente ha diritto ad ‘acquisire ogni conoscenza utile a comprendere lo stato dell'arte del procedimento relativo alla propria istanza, preliminarmente per valutarne la legittimità, ma anche per effettuare valutazioni in ordine all'opportunità e al rischio di presentare ulteriori istanze di connessione’ ”.*
14. *Il reclamante chiede, pertanto, all'Autorità:*
 - a) *“di prescrivere ad e-distribuzione S.p.A., ai sensi dell'art. 22 della L. 241/1990 e successive modifiche, di fornire – entro e non oltre i termini di legge – tutti gli atti ed i documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva: l'analisi, le verifiche e tutti i calcoli effettuati, alla data di elaborazione del preventivo, per determinare la STMG contenuta nel preventivo; la saturazione totale ed effettiva, alla data di elaborazione del preventivo, di tutte le reti elettriche di distribuzione in media e bassa tensione, nonché delle Cabine Primarie che, alla data di elaborazione del preventivo, hanno contribuito a saturare la rete MT ‘Casalini’ ”;*
 - b) *“per l'effetto, di motivare la STMG contenuta nel preventivo e, nel caso in cui emergerà che sussisteva la possibilità di ottenere una STMG più vantaggiosa, di emettere un preventivo di connessione che tenga conto delle anzidette circostanze”;*

- c) *“conseguentemente, di corrispondere alla reclamante l’indennizzo automatico da quantificarsi ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, a partire dal 16/12/2014 fino alla data di emissione del ‘nuovo’ preventivo”.*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

15. Il gestore afferma che *“non corrisponde al vero che qualora ED, contestualmente all’elaborazione del preventivo fornitovi, avesse provveduto ad annullare la pratica da voi citata, tale operazione vi avrebbe consentito di ottenere una soluzione tecnica più favorevole consentendovi l’immissione della potenza nominale dell’impianto di produzione sulla linea MT ‘Casalini’, atteso che la suddetta linea sarebbe risultata ugualmente satura per effetto delle altre numerose pratiche attive in quel determinato periodo storico”;*
16. inoltre *“Per quanto riguarda invece la richiesta di accesso”*, il gestore informa che *“stiamo procedendo con la notifica ai controinteressati nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati e, pertanto, solo a valle di tale informativa potremo dare riscontro alla Vostra richiesta”;*
17. infine, in merito alla richiesta di indennizzo formulata dal reclamante, il gestore precisa *“di aver già provveduto ad erogare l’indennizzo ai sensi degli artt. 14.1 e 40.5 del TICA, mediante l’emissione in data 29 gennaio 2015 di un assegno bancario di € 960,00, a titolo di indennizzo per il ritardo di 32 giorni lavorativi ai sensi dell’art. 14.1 del TICA”.*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

18. La controversia in esame riguarda la soluzione tecnica elaborata dal gestore nel preventivo del 3 febbraio 2015;
19. il gestore, contrariamente al reclamante, ritiene che tale soluzione sia al cd. minimo tecnico, come prescritto dal TICA;
20. ciò premesso, nel corso dell’ampia istruttoria tecnica, al fine di verificare la fondatezza delle doglianze del reclamante, si è, in primo luogo, proceduto ad accertare se il presunto tardivo annullamento, da parte del gestore, della pratica di connessione T0572347, dedotta dal reclamante, abbia determinato la saturazione della rete nel momento in cui il reclamante ha effettuato la richiesta di connessione.
21. Al riguardo si è, pertanto, proceduto all’analisi della documentazione agli atti, relativa alla suddetta pratica, acquisita in contraddittorio con il gestore, in occasione dalla verifica ispettiva effettuata dall’Autorità ai sensi della deliberazione 174/2017/E/eel;
22. da tale analisi documentale è risultato che il richiedente ha accettato il preventivo di connessione in data 13 maggio 2014;
23. pertanto, ai sensi dell’articolo 9, commi 3 e 5, del TICA, il titolare della pratica di connessione T0572347 avrebbe dovuto presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la realizzazione dell’impianto di produzione entro il 18 settembre 2014, vale a dire entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla data di

- accettazione del preventivo, informando contestualmente il gestore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
24. in assenza di detta dichiarazione, in applicazione del medesimo articolo 9 del TICA, il gestore avrebbe dovuto sollecitare il richiedente, concedendogli 30 giorni lavorativi per adempiere all'obbligo informativo;
 25. assumendo ragionevolmente che il gestore avesse inviato al richiedente il sollecito entro 30 giorni lavorativi, dalla scadenza del termine previsto per l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la pratica in parola avrebbe avuto validità, dunque, fino all'11 dicembre 2014 (coincidente con il 60° giorno lavorativo successivo al termine, previsto dal TICA, del 18 settembre 2014);
 26. tale ricostruzione rende, pertanto, inconferente il richiamo, da parte del reclamante, al presunto tardivo annullamento della suddetta pratica, ai fini della saturazione della rete elettrica, atteso che quando il reclamante ha formulato la propria richiesta di connessione (10 ottobre 2014) tale pratica, come accennato, aveva comunque ancora validità. Indi il gestore, per l'elaborazione del preventivo 71874043, ha dovuto correttamente tenere conto della capacità di rete prenotata sulla linea MT "Casalini" (500 kW) dalla pratica di connessione T0572347;
 27. in merito poi alla richiesta del reclamante di ricevere l'indennizzo automatico, ai sensi degli articoli 14 e 40 del TICA, dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, è emerso che:
 - a) il gestore ha riconosciuto al reclamante un indennizzo per il ritardo nell'invio del preventivo di connessione relativo alla pratica di connessione 71874043, pari a 960,00 euro;
 - b) non risulta alcun ulteriore ritardo indennizzabile da parte del gestore;
 28. pertanto, la sopracitata richiesta di indennizzo non può trovare accoglimento;
 29. infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante di prescrivere al gestore di consentire l'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 241/90, alla documentazione comprovante l'effettiva saturazione della rete al momento della redazione del preventivo 71874043, si osserva quanto segue. Tale istanza, qualora non ancora soddisfatta, potrà eventualmente essere fatta valere, dal reclamante, nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell'Autorità.
 30. In conclusione, si rileva che sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non può essere accolto

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Eurogreen S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità 71874043;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

5 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini